

Avv. Herbert Simone
Via Sabotino 36
Tel. 0863 35216
Fax 0863 446971
67051 Avezzano (Aq)

Avv. Maurizio Di Nicola
Via Armentuzzi 33
Tel. 0863 398682
Fax 0863 841698
67057 Pescina (Aq)

ECC.MO T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA

RICORSO

per il **WWF Italia ONG Onlus** (C.F. 80078430586), in persona del l.r. *pro-tempore* dott. Stefano LEONI, con sede legale in Roma via Po n.25/c, individuata quale associazione di protezione ambientale, ai sensi dell'art.13 della L. 349/86, con D.M. Min. Amb. 20.02.1987 G.U. serie generale 27.02.1987, e per il **dott. Franco Massimo BOTTICCHIO** (C.F. BTTFNC69M01G492B), in qualità di titolare del periodico a stampa "**Il Martello del Fucino**" (reg. Tribunale di Avezzano n.176 del 22.09.2004), con sede in Pescina via Dante Alighieri n. 3, rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del presente atto, dagli avv.ti Herbert SIMONE e Maurizio Di NICOLA, elettivamente domiciliati in 67100 L'Aquila-Civita di Bagno, Via Marsicana 53, presso lo studio dell'avv. Eleonora Gentileschi;

- ricorrenti -

CONTRO

REGIONE ABRUZZO - Giunta Regionale, Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Valutazione Impatto Ambientale, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale;

ACIAM S.p.A., in persona del l.r. *pro tempore*, con sede in Avezzano via Edison n.27;

ARTA - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, in persona del l.r. *pro tempore*, con sede in Pescara, Via G. Marconi 178;

AUTORITÀ DI BACINO LIRI GARIGLIANO E VOLTURNO, in persona del l.r. *pro tempore*, con sede in Caserta 81100, Viale Lincoln Fabbricato A4;

COMUNE DI GIOIA DEI MARSI (AQ), in persona del Sindaco Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in Piazza Savoia 1, 67055 Gioia dei Marsi (AQ);

PER L'ANNULLAMENTO

- del Provvedimento A.I.A. n. 1/2010 del 4.2.2010 pubblicato sul BURA ordinario n.26 del 23.4.2010, che "rilascia Autorizzazione Integrata Ambientale art. D.Lgs. 18.02.2005 n.59 e s.m.i. alla ditta

Nella rispettiva qualità deleghiamo a rappresentare e difendere nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado, avv. Herbert Simone e l'Avv. Maurizio Di Nicola, conferendo loro ogni facoltà di legge necessaria alournere del ricorso, inclusa quella di transigere, proporre nuove aggiunte, rinunciare agli atti, nominare all-procuratori e farsi sostituire. Eleggiamo domicilio in Aquila-Civita di Bagno, presso lo studio dell'avv. Eleonora Gentileschi, Via Marsicana 53

WWF ITALIA ONG ONLUS
IL PRESIDENTE
Stefano Leoni

Franco Massimo
Botticchio

Franco Massimo
Botticchio

Sono autentiche

Herbert Simone
Maurizio Di Nicola

ACIAM Spa di Avezzano – Impianto ubicato località "Valle dei Fiori" in Comune di Gioia dei Marsi (AQ), identificabile nel NCT Comune di Gioia dei Marsi al foglio n.39 particelle nn. 1,4 (omissis) per l'esercizio dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di volumetria autorizzata (rifiuti + Fos di ricopertura giornaliera) pari a Mc 360.000".

- della Nota 12053 del 3 luglio 2009 della Regione Abruzzo, Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e Comunitario, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia - Servizio Tutela, Valorizzazione del paesaggio e Valutazione Ambientale - Sportello Regionale Ambientale, con la quale si comunica che il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di impatto ambientale per il progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di Gioia dei Marsi , località Valle dei Fiori, ha espresso giudizio favorevole n.1291 del 18.06.2009 con le prescrizioni: "1) la tipologia di rifiuto da ammettere in discarica dovrà essere esclusivamente quella identificata dai codici CER 190503 e 191212; 2) inoltre, resta intesa la necessità da parte del servizio Gestione rifiuti della dichiarazione che "l'opera è indispensabile e non delocalizzabile come già richiesto dall'Autorità di bacino con nota n.2541 del 26.03.2009";
- del giudizio n. 1291 del 18.06.2009 emesso dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, su citato (allo stato non meglio conosciuto);
- del Parere definitivo prot. 8706 del 25.11.2009 emesso dall'Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno, avente ad oggetto: "Realizzazione e gestione di una discarica per rifiuti non pericolosi da localizzarsi in località Valle dei Fiori nel Comune di Gioia dei Marsi (Aq). Conferenza di Servizi del 25/11/2009 – Parere";
- della Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo 3 agosto 2007, n. 790, e successive modificazioni e integrazioni;
- dell'atto di variante allo Strumento Urbanistico Comunale di Gioia dei Marsi approvato dal Consiglio Regionale Abruzzo con verbale n. 72/3 nella seduta del 17.7.2007, e del correlativo atto di modifica

del Piano Paesistico, che ha svincolato l'area *de qua* inserendo il progetto nella zona C1 (mentre in precedenza era B1), riconvertendola con destinazione d'uso nel PRG a "Discarica per Rifiuti e Cava d'inerti";

- del parere istruttorio conclusivo dell'ARTA, prot. 834 del 20.1.2009;

nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali o comunque connessi e, ove occorra, dei verbali delle Conferenze di Servizio di cui all'iter procedimentale autorizzativo.

PREMESSE DI FATTO

1. Con istanza presentata il giorno 8.4.2008 l'ACIAM S.p.A. ha chiesto alla Regione Abruzzo il rilascio di un'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e l'esercizio di una "Discarica per rifiuti non pericolosi" da realizzarsi in Gioia Dei Marsi, località Valle dei Fiori, identificata nel NCT del Comune di Gioia dei Marsi al foglio n.39 particelle nn.1,4.

2. Il pronunciamento delle Autorità preposte al rilascio del parere VIA è stato comunicato all'Azienda istante il 3.07.2009. Dalla comunicazione risulta l'adozione di un parere favorevole, come da giudizio n.1291 del 18.06.2009 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di impatto ambientale, con le seguenti prescrizioni: 1) *"la tipologia di rifiuto da ammettere in discarica dovrà essere esclusivamente quella identificata dai codici CER 190503 e 191212"*; 2) *"la necessità da parte del servizio Gestione rifiuti di una dichiarazione che l'opera è indispensabile e non de localizzabile come già richiesto dall'Autorità di bacino con nota n.2541 del 26.03.2009"*.

3. L'autorità competente al rilascio dell'AIA ha dato avvio al procedimento convocando apposita Conferenza dei Servizi in prima seduta per il giorno 8.5.2008. Le successive conferenze di servizi si sono tenute nei giorni 7.8.2008, 5.8.2009, 25.11.2009, 10.12.2009.

Sono state invitate le seguenti autorità: ASL n.1 Avezzano-Sulmona; ARTA; Comune di Pescara; Comune di Gioia dei Marsi; Ispettorato Ripartimentale delle Foreste; Genio Civile Regionale;

Amministrazione Provinciale dell'Aquila; Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno.

La documentazione fornita inizialmente da ACIAM S.p.a. è stata poi più volte integrata, a seguito degli inviti rivolti dall'ARTA, dall'Autorità di Bacino, dal Genio Civile.

In particolare l'ARTA, con parere istruttorio prot. n. 834 del 20.01.2009, acquisito agli atti del Servizio Gestione Rifiuti, con prot. n. 1284/GRAIA del 21.01.2009, nell'esprimere parere favorevole chiedeva di produrre il *"Piano di monitoraggio e controllo"*, in conformità con quanto previsto dalle linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi redatte dall'ARTA ed approvate dalla Regione Abruzzo, indicando sulla planimetria *"dove verranno ubicati i punti di controllo delle acque sotterranee"*. Inoltre l'ARTA, avendo formulato numerose prescrizioni ed osservazioni, chiedeva all'ACIAM SpA di *"ripresentare tutti gli elaborati progettuali nella versione definitiva, tenendo conto di tutte le prescrizioni indicate dall'ARTA e dagli altri Enti"* partecipanti alla Conferenza dei Servizi.

L'Autorità di Bacino, per altri profili, con nota trasmessa il 26.03.2009 prot. n. 2541, acquisita agli atti del Servizio gestione rifiuti con prot. n. 7538/DN3 del 31.03.2009, condizionava ad una dichiarazione del Servizio gestione rifiuti della Regione Abruzzo - sulla indispensabilità e non delocalizzabilità dell'opera - la possibilità di emettere un parere definitivo favorevole. In sede di pronunciamento VIA, infatti, già veniva rimarcata l'assenza della dichiarazione di indispensabilità e non delocalizzabilità dell'opera, cui era condizionato lo stesso parere favorevole dell'autorità preposta alla valutazione di impatto ambientale.

In occasione della Conferenza dei Servizi, riunitasi in data 5.08.2009, il Dirigente del Servizio Gestione rifiuti asseriva che *"1) l'opera risulta indispensabile al fine di dotare non solo il territorio di competenza ACIAM Spa, bensì l'intero bacino relativo all'ATO di riferimento, così come individuato dalla Legge regionale n.45/07 s.m.i., di una adeguata gestione integrata dei rifiuti, che non trova*

completezza senza un bacino finale di smaltimento degli scarti non valorizzabili e recuperabili. A tal fine, si cita la DGR n.1190/07 che ha inserito il sito nella programmazione regionale finalizzata ad affrontare e risolvere l'emergenza delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani. 2) La dichiarazione di non delocalizzabilità dell'opera non può essere rimandata alla sola competenza del Servizio Gestione Rifiuti, in quanto essa trova validità all'interno di una pianificazione di settore puntuale, che non può che essere verificata in un apposito tavolo di concertazione e confronto rappresentato dalla conferenza dei servizi, così come disposto dalla L.241/90. La CDS convocata, peraltro, si ritiene possa essere la sede più opportuna per chiarire le problematiche e le valutazioni che sono state all'attenzione degli Enti e dalle quali è scaturita la scelta finale del sito dell'impianto di smaltimento" (cfr. pag. 9 provvedimento AIA).

Il parere definitivo dell'Autorità di Bacino è stato emesso il 25.11.2009, ossia lo stesso giorno della nuova seduta della Conferenza di Servizi.

Nella successiva conferenza dei servizi del 10.12.2009 il rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti, in merito al profilo della indispensabilità dell'opera, faceva rilevare che la Regione Abruzzo, ed in particolare la Provincia dell'Aquila, è interessata da situazioni di criticità per le attività di smaltimento dei rifiuti. Espressamente riferiva di "riunioni territoriali, al fine di valutare le iniziative da intraprendere per superare le difficoltà operative esistenti con i diversi rappresentanti delle istituzioni comunali e provinciali interessate e dei gestori di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani (Consorzi comprensoriali). Negli incontri, sono state esaminate le diverse situazioni ed avanzate le possibili proposte operative, al fine di superare positivamente le criticità ambientali nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, che peraltro, rappresentano una fonte di aggravii economici non più sopportabili per i bilanci degli Enti locali interessati" (cfr. pag. 12 provvedimento A.I.A.). Concludeva affermando che: a) "nella Marsica" vi era "una

manca di impianti di smaltimento di rifiuti urbani o insufficiente disponibilità volumetrica"; b) vi erano ritardi storici nell'attivazione di adeguati sistemi di RD da parte dei Consorzi e dei Comuni. Per queste ragioni, "l'opera risulta indispensabile al fine di dotare non solo il territorio di competenza ACIAM, bensì l'intero bacino relativo all'ATO n.4 di riferimento di una adeguata gestione dei rifiuti, che non trova completezza senza un bacino finale di smaltimento degli scarti non valorizzabili e/o recuperabili. Il SGR ritiene che la realizzazione dell'impianto in questione è assolutamente necessario, nonché urgente, per garantire un'autosufficienza ed una continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani nella "Marsica" (cfr. pg.12 provvedimento A.I.A.).

Quanto, invece, al profilo della "non delocalizzabilità", il Servizio gestione rifiuti afferma - e per di più solo dopo l'emissione del parere definitivo da parte dell'Autorità di Bacino - che "non è e non può essere compito precipuo o esclusivo del SGR, stabilire la non delocalizzabilità di un impianto di smaltimento di rifiuti. Il criterio e/o requisito, non è rinvenibile nell'ambito delle disposizioni della LR. 45/07 che regola in Abruzzo la gestione del ciclo dei rifiuti. (omissis). La definitiva localizzazione degli impianti è specifica competenza degli EE.LL. La non delocalizzabilità di un impianto può risultare da un insieme di valutazioni che non sono solo di carattere tecnico ma anche e soprattutto di carattere politico-istituzionale (consenso), considerato che la realizzazione di tali impianti soffrendo della nota "sindrome nimby", sono sensibilmente condizionati dall'assenso o meno degli EE.LL., in primis dei Comuni. Il SGR, dunque, ribadisce che la non delocalizzabilità di un impianto non è un fatto esclusivamente tecnico ma anche politico-istituzionale. In tale prospettiva, il SGR ha provveduto a valutare e verificare: a) le iniziative di carattere politico-istituzionale intraprese dagli organismi competenti per la definizione della localizzazione del sito (ACIAM, Comuni, etc); b) il rispetto dei criteri di localizzazione ai sensi della L.R. n.45/07 s.m.i. e del PPGR vigente; c) l'esistenza o meno, allo stato attuale, di cartografie tematiche regionali o

provinciali elaborate secondo criteri GIS allegate agli atti del PPGR o del PRGR.

Riteneva pertanto il SGR di condividere l'operato di ACIAM SpA, ente gestore di impianti di smaltimento nel Comprensorio Marsicano, la quale assume di ritenere l'impianto non delocalizzabile poiché, dopo il ritiro della disponibilità del sito di Valle Solegara in Comune di Avezzano in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n.69 del 20.07.2006, ha constatato che solo 3 Comuni (Gioia dei Marsi, Collefongo, Ortucchio), tra quelli soci dell'ACIAM Spa, opportunamente interessati, hanno manifestato la disponibilità ad ospitare un impianto, ma, a seguito di verifiche eseguite nei siti offerti, solo il sito di Gioia dei Marsi (Valle dei Fiori) presentava le condizioni tecniche ed ambientali di fattibilità (ampiezza del sito per ospitare un impianto per oltre 300.000 mc)".

Il 4 febbraio 2010 è stato emesso il provvedimento autorizzativo finale, un estratto del quale è stato pubblicato sul BURA Abruzzo.

Si sottolinea che l'area occupata dall'impianto era sottoposta fino al 2007 a tutela paesaggistica: appare singolare che detta tutela sia stata eliminata, enucleando le sole particelle catastali afferenti all'area dell'impianto, dal Consiglio Regionale. Il Piano Paesistico ha, infatti, le caratteristiche di piano di area vasta e modifiche di scala così ridotta appaiono non congruenti con le finalità del piano e con le metodologie realizzative dello stesso.

L'ACIAM SpA, nel corso della lunga istruttoria, ha fornito una serie di documenti e atti che - ad avviso di questa difesa - non hanno dimostrato né la validità del progetto dal punto di vista tecnico, né l'idoneità a soddisfare le prescrizioni di legge nella materia de qua.

Inoltre sono riscontrabili una serie di gravi vizi procedurali e sostanziali, tali da comportare l'illegittimità degli atti impugnati.

PREMESSA SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL RICORRENTE WWF ITALIA ONG ONLUS.

1. Il combinato disposto degli articoli 13 e 18 Legge 8 luglio 1986 n. 349 (*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*) consente alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente, d'intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (Cfr. Sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3361) sussiste la legittimazione a ricorrere delle associazioni ambientaliste quando oggetto di ricorso sia un provvedimento riguardante la realizzazione di opere su di un'area già formalmente qualificata in sede amministrativa come avente un particolare pregio paesistico ambientale.

Nella fattispecie concreta sottoposta all'esame di codesto Ecc.mo TAR, la legittimazione va affermata poiché l'intervento autorizzato dal provvedimento impugnato incide su di un'area già assoggettata a vincolo paesaggistico nonché a vincolo idrogeologico, collocata a ridosso dei confini del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise.

Il sig. Botticchio, quale titolare della testata "Il Martello del Fucino", a sua volta è soggetto interessato rispetto alla procedura, e già ammesso a partecipare alla stessa ai sensi della L. 241/1990

Tutto quanto sopra rappresentato, si impugna la Determinazione finale A.I.A., e gli atti su indicati, per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 9, COMMA 1 LETT. D), ART. 14 DEL D.LGS. 2003 N. 36, ART. 208 D.LGS. 152/2006 IN QUANTO IL PROVVEDIMENTO A.I.A. CONTIENE PRESCRIZIONI ILLEGITTIME IN ORDINE ALLA GARANZIA PER LA GESTIONE SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DELLA

DISCARICA. ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERA DI G.R. ABRUZZO 790/2007 (A CUI INCONGRUAMENTE IL PROVVEDIMENTO A.I.A. FA RIFERIMENTO).

1. Le discariche sono Impianti che hanno un rilevante Impatto ambientale e la loro pericolosità permane anche una volta che le stesse siano state chiuse. Per questo motivo esse devono essere gestite e tenute sotto controllo anche dopo la chiusura, e il Gestore è tenuto per legge a prestare garanzie per tale fase successiva alla chiusura.

La legge prevede sia la durata, sia le modalità di questa garanzia.

La prima norma da considerare è quella contenuta nell'articolo 9 del d.lgs. 36/2003 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche) il quale stabilisce: "Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:... d) **il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti ai sensi dell'articolo 14;**"

L'art. 14 del medesimo d.lgs. 36/2003 (Garanzie finanziarie) recita invece:

"...2. **La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica** assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti.

3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l' autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente:

a) la garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;

b) la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono **costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348**, e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi".

L'art. 208 del d.lgs. 152/2006 stabilisce conformemente che "... le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere **prestate conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del d.lgs. 13 gennaio 2003 n.36**".

2. Insomma, la normativa di rango primario condiziona il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica all'imposizione di due precise prescrizioni:

a) il soggetto esercente la discarica deve essere obbligato nell'atto autorizzativo a prestare una garanzia per la gestione successiva alla chiusura dell'impianto, di durata almeno trentennale;

b) Tale garanzia va prestata tassativamente in una delle tre modalità previste dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a cui rinvia l'art. 14, comma 4 del d.lgs. 36/2003.

Tale disposizione stabilisce: "In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) da reale e valida **cauzione**, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

b) la **fidejussione bancaria** rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

c) da **polizza assicurativa** rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni

ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi".

3. Il provvedimento A.I.A. rilasciato in favore dell'ACIAM viola impunemente tale normativa.

Infatti a pag. 19 compare una prescrizione [art.6 ("*Prescrizioni inerenti l'entrata in esercizio dell'impianto*")] che riguarda anche la garanzia per la gestione successiva della discarica.

Si stabilisce che l'entrata in esercizio dell'impianto è subordinata all'invio all'Autorità competente della "*documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie ai sensi della DGR 03.08.2007 n.790 e s.m.l., a favore della Regione Abruzzo (n.2 polizze in originale o n.2 in copia conforme all'originale), a copertura di eventuali danni ambientali; garanzia controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato*".

Attenzione: non viene chiesta una garanzia ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 36/2003!

4. Se si analizza **la Delibera di G.R. 790/2007** ci si avvede che la stessa, perlomeno nel punto che attiene alla costituzione della garanzia per la gestione post operativa della discarica, è del tutto illegittima, in quanto **deroga all'art. 14 del d.lgs. 36/2003, senza che ciò sia consentito dalla legge.**

L'art. 14, come detto, stabilisce che la garanzia va prestata tassativamente in una delle tre forme previste dall'art. 1 della Legge 348/82.

5. La Giunta Regionale abruzzese, con una disposizione certamente illegittima, ha ben pensato di **eludere la tassatività di questa elencazione.** e con un provvedimento dalle motivazioni "funambolliche" è arrivato a introdurre una disciplina derogatoria, *contra legem*.

La cosa più assurda è che a sostegno di questa illegittima decisione si citano le "segnalazioni" delle aziende del settore, le

quali avrebbero fatto presente che sarebbe stato difficile (ma non impossibile!) per loro avere garanzie finanziarie nelle forme di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di durata trentennale, e che la cauzione per trent'anni sarebbe stata troppo gravosa (ma non impossibile!).

Per tali motivi la Regione Abruzzo ha ritenuto di poter accettare "garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura di discariche, riferite all'intero periodo di 30 anni, come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 36/03, anche secondo piani quinquennali, purché rinnovabili".

A ben vedere la storiella del "piano quinquennale" è solo un modo per consentire illegittimamente la costituzione di polizze non già trentennali, ma quinquennali! Il fatto che la polizza quinquennale sia rinnovabile non garantisce in alcun modo la P.A.. Si pensi all'ipotesi in cui il Gestore della discarica fallisca nelle more: in questo caso chi rinnoverà la garanzia? Nessuno!

E' evidente che la ratio insita nella norma di cui all'art. 14 è proprio quella di avere la garanzia fin da subito per un periodo di trent'anni!

Riportiamo di seguito uno stralcio delle parti più interessanti della Delibera di Giunta n. 790/2007

"CONSIDERATO che le aziende pubbliche e private che operano nella Regione, in qualità di titolari delle autorizzazioni alla gestione delle discariche e/o di gestori degli impianti medesimi, fin dall'entrata in vigore del D.Lgs.36/03, hanno rappresentato l'impossibilità di prestare le garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura nelle forme previste dalla legge n. 348/82 e per la durata di 30 anni;

CONSIDERATO che in particolare, è stata segnalata da parte delle sopracitate aziende, sia informalmente che mediante comunicazioni agli atti del competente Servizio regionale, l'impossibilità di costituire le garanzie finanziarie nelle forme di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di durata trentennale senza piani quinquennali, in quanto l'attuale mercato bancario e

assicurativo non risulta ancora attrezzato e disponibile a fornire prodotti idonei a causa dei rischi connessi con tale durata e con gli ingenti importi previsti;

CONSIDERATO che anche la prestazione delle garanzie finanziarie mediante cauzione, in concreto, risulta a giudizio di tali aziende estremamente gravosa da un punto di vista della sostenibilità economica e quindi si configura come sostanzialmente impraticabile da parte delle predette aziende;

PRESO ATTO per quanto sopra esposto, della difficoltà oggettiva di applicazione delle disposizioni di legge in esame, con il concreto rischio per gli organi competenti di non poter né rilasciare le necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività di smaltimento di rifiuti mediante le discariche, né adeguare le autorizzazioni alla gestione delle discariche esistenti;

CONSIDERATO che tali difficoltà sono state più volte evidenziate al Governo, nell'ambito del tavolo tecnico Stato-Regioni, in sede di esame della bozza del decreto di recepimento della direttiva 1999/31/CE sulle discariche e, successivamente, nell'ambito della prevista revisione del D.Lgs. 36/03, al fine di prevedere la possibilità di prestare le garanzie finanziarie con altre modalità oltre a quelle previste dalla legge n. 348/82, come consentito dalla direttiva 1999/31/CE, ovvero "mediante idonea garanzia equivalente";

RITENUTO di assumere, in attesa degli opportuni adeguamenti della normativa nazionale, un provvedimento che consenta di evitare la chiusura degli impianti esistenti con conseguente interruzione anche di un servizio di pubblica utilità;

RITENUTO di prevedere che gli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, possano accettare garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura di discariche, riferite all'intero periodo di 30 anni, come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 36/03, anche secondo piani quinquennali, purché rinnovabili;

RITENUTO di stabilire che le garanzie finanziarie di cui al precedente capoverso dovranno essere ricondotte alla durata

unica trentennale complessiva, qualora il mercato finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo;

CONSIDERATO che si ritiene altresì opportuno ampliare la gamma delle garanzie prestabili agli Enti competenti, a copertura dell'intera durata dell'autorizzazione, per cui possono consistere in:

a. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;

b. polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

c. costituzione di un fondo di garanzia (per la gestione post chiusura della discarica);

d. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover approvare l'**Allegato D** al presente provvedimento contenente lo "Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a carico dei gestori per la gestione successiva alla chiusura delle discariche, parte integrante e sostanziale dello stesso, secondo il testo predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di disporre che le garanzie finanziarie da presentarsi per la gestione post-chiusura delle discariche devono conformarsi allo stesso;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

...2) di stabilire che:

• gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni/iscrizioni, possono accettare garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della

discarica riferite all'intero periodo di 30 anni come previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. 36/03, anche secondo piani quinquennali, purché rinnovabili:

- tali garanzie finanziarie dovranno essere ricondotte alla durata unica trentennale complessiva, qualora il mercato finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo;

- qualora intervenissero modifiche all'art. 14 del D.Lgs. 36/03 in merito a forme equivalenti di garanzie finanziarie rispetto a quelle previste dall'art. 1 della legge n.348/82, le garanzie finanziarie già prestate per la gestione successiva alla chiusura della discarica dovranno essere sostituite secondo le forme previste dalle disposizioni vigenti;

4) di **approvare** le nuove disposizioni per la prestazione delle garanzie finanziarie relative alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti nonché per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati, contenute nel presente provvedimento e nei seguenti **Allegati**, parti integranti e sostanziali dello stesso:

- **Allegato A** contenente: "Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

...

- **Allegato D** contenente: "Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a carico dei gestori per la gestione successiva alla chiusura delle discariche", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **Allegato E** contenente: "Valori e parametri di riferimento per la determinazione delle garanzie finanziarie", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) di **stabilire** che le presenti disposizioni si applicano:

- ai titolari delle autorizzazioni rilasciate per la

realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, ai sensi della parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e/o ai gestori degli impianti medesimi;

• ai titolari e/o gestori di impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs.59/05.

...
15) di **disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva degli **Allegati A, B, C, D ed E** nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.). "

6. Risulta evidente che la Regione Abruzzo ha dettato una disciplina ad uso e consumo di alcuni operatori privati ai quali viene concesso di ignorare la legge, in funzione della presunta "gravosità" degli adempimenti da questa prescritti!!!

In realtà la Regione non può assolutamente disapplicare la normativa statale (cosa che invece ha fatto con la D.G.R. 790/2007), in quanto la materia della gestione dei rifiuti appartiene alla competenza esclusiva della **legislazione statale**, sicché in base all'art. 118 Cost. e al principio di sussidiarietà verticale la distribuzione delle funzioni amministrative in questa materia spetta allo Stato (cfr. in argomento Corte Cost. sentenza 01.10.2003, n. 303) e il D.L.vo 2003 n. 36 non attribuisce alle regioni il potere di ridurre, con proprie determinazioni, la durata delle garanzie, o di prevedere modalità diverse da quelle previste dalla legge statale (art. 14 d.lgs. 36/2003 che rinvia all'art. 1 L. 348/1982).

Né rileva il fatto che durante sedute del tavolo Tecnico Stato-Regioni tale situazione di presunta "gravosità" degli adempimenti previsti dalla legge segnalata dagli operatori nazionali sia stata portata all'attenzione del Governo: il punto è finché il legislatore stesso non intervenga a modificare la normativa, la Regione non può pensare di ignorarla, e deve applicarla integralmente, anche in applicazione del principio di *par condicio* tra gli operatori economici nazionali e comunitari.

In particolare l'art. 14, comma 3 del d.lgs. 36/2003 attribuisce all'autorità competente il potere di fissare "un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente" e non un termine inferiore, rispetto alla durata della garanzia prescritta dalla norma medesima.

La garanzia tramite piani quinquennali è una vera e propria anomalia giuridica in un settore così importante!

Né si può fare riferimento al comma 6 dell'art. 14, il quale consente alle Regioni di prevedere che la garanzia per il periodo di post chiusura non si applichi alle discariche per rifiuti inerti: infatti il caso in esame non rientra in quest'ultima fattispecie.

D'altro canto, è evidente che non sussiste alcuna equivalenza tra una garanzia di durata trentennale ed una per piani quinquennali rinnovabili alla scadenza, atteso che il rinnovo è del tutto eventuale, e nient'affatto sicuro.

Inoltre l'incertezza della situazione che si viene a creare è tanto più grave considerato che con la D.G.R. 790/2007 la Regione si è sostanzialmente riservata la facoltà di rimodulare periodicamente l'importo della garanzia in oggetto. E anche questo è un aspetto che non sembra consentito dalla legge statale.

In definitiva, il provvedimento impugnato viola l'art. 14, comma 2, del D.L.vo 2003 n. 36, in quanto subordina l'avvio dell'esercizio dell'impianto alla prestazione da parte del richiedente di una garanzia che potrà essere non trentennale, ma quinquennale rinnovabile, mentre la norma citata impone la prestazione di una garanzia di durata almeno trentennale per la gestione successiva alla chiusura della discarica.

Ai fini del presente motivo si impugna non solo il provvedimento A.I.A. n. 1/2010, ma anche la stessa Delibera di G.R. Abruzzo n. 790/2007, che diviene lesiva in quanto oggetto di concreta applicazione.

Si segnala che la Giurisprudenza Amministrativa ha già avuto modo di affermare questo chiaro principio: il provvedimento che autorizza una discarica non può consentire alcuna deroga all'art. 14

d.lgs. 36/2003 in ordine al problema della durata e delle modalità di prestazione e importi della garanzia post operativa, per il periodo successivo alla chiusura della discarica stessa, e la deroga non è possibile nemmeno se si faccia riferimento ad una Delibera di Giunta Regionale, considerato l'art. 118 Cost, che pone una riserva di legge statale nella materia *de qua*.

Cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26 maggio 2008, n. 1217, in Ragiunan 2009, 301-302, 143 (s.m.): *"Il d.lgs. n. 36 del 2003 condiziona il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica alla prestazione, da parte del richiedente, di una garanzia per la gestione successiva alla chiusura dell'impianto, di durata almeno trentennale: dato che la materia dei rifiuti appartiene alla legislazione esclusiva dello Stato e che il d.lg. n. 36 del 2003 non attribuisce alle regioni il potere di ridurre con propria determinazione la durata delle garanzie, il provvedimento provinciale che ha subordinato il rilascio delle autorizzazioni alla prestazione da parte del richiedente di una garanzia di durata quinquennale è illegittimo"*.

II) VIOLAZIONE DI LEGGE: L. 183/1989, D.L. 180/98, DPCM settembre 1998, L. 226/1999, Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di Frana dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano, e dall'intera disciplina di Piano adottata e approvata ai sensi della normativa indicata. - ECCESSO DI POTERE per travisamento dei fatti, istruttoria perplessa, superficiale e lacunosa.

1. Il sito dove dovrebbe essere realizzata la discarica ricade nella zona Area di Alta Attenzione - A4 (potenzialmente interessata da fenomeni di innesco, transito e invasione di frana a massima intensità attesa alta ma non urbanizzate), quale definita dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di Frana dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno, e dall'intera disciplina di Piano adottata e approvata ai sensi della L. 183/1989.

La discarica a sua volta è definita dagli strumenti di Piano dell'Autorità di bacino con la sigla D2: attività in grado di causare un danno potenzialmente alto.

Nella zona "Valle dei Fiori" sono Interdetti Interventi di realizzazione delle discariche: le stesse potranno essere realizzate solo previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che potrà essere rilasciato solo previa attestazione da parte dell'Ente Attuatore che l'opera è *Indispensabile e non delocalizzabile*.

Nel caso in esame il Servizio Gestione Rifiuti della Regione è stato più volte sollecitato a rilasciare tale attestazione di *indispensabilità e non delocalizzabilità* dell'impianto come previsto dalla Normativa dell'Autorità di Bacino del Liri-Garigliano e Volturno.

In particolare quest'ultima aveva sollecitato una "Relazione Tecnica contenente, tra l'altro specifiche valutazioni sulla *indispensabilità delle opere e sulla loro non delocalizzabilità*".

Tale Relazione Tecnica non è stata mai **redatta né inviata dal Servizio Gestione Rifiuti**.

In particolare la lettura dell'AIA rivela quanto segue.

In data 26.3.2009 l'Autorità di Bacino Liri Garigliano (cfr. nota prot. 2541) e in data 3.7.2009 il Servizio V.I.A. della Regione Abruzzo (nota prot. 12053) avevano evidenziato la necessità della "dichiarazione di *indispensabilità e non delocalizzabilità*" contenuta in apposita Relazione Tecnica, precisando di non poter esprimere il parere definitivo, senza questa.

Durante la seduta della Conferenza di Servizi del 5 agosto 2009 il Dirigente del Servizio SGR aveva affermato di non essere in grado di esprimersi in merito alla richiesta di dichiarazione di *non delocalizzabilità*, tenuto conto che questa - ad avviso del Servizio stesso - si sarebbe dovuta verificare in un apposito tavolo di concertazione.

E' evidente che il Servizio SGR abbia voluto fin dall'inizio "glissare" sul profilo della "non delocalizzabilità", scaricando sull'ACIAM stessa tale aspetto, ben sapendo della estrema difficoltà di asserire che l'opera non è delocalizzabile (vale a dire non

realizzabile in altro luogo se non in Gioia del Marsi – loc. Valle dei Fiori).

2. Il 25 novembre 2009 vi fu un'ulteriore seduta della Conferenza e in quella sede fu riferito della problematica sollevata dall'Autorità di Bacino, ma anche del fatto, piuttosto anomalo, che pur non essendo stata effettuata ancora la dichiarazione di "non delocalizzabilità" dell'opera, **l'Autorità di Bacino aveva rilasciato egualmente parere favorevole nello stesso giorno.**

Tale anomalia procedimentale viene confermata leggendo il verbale della seduta del 10.12.2009: è solo in questa sede che il Dirigente del servizio SGR ritiene di dover svolgere "alcune preliminari considerazioni" in ordine agli aspetti riguardanti la non indispensabilità e non delocalizzabilità della Discarica.

3. Si deve ritenere che il Parere del 25.11.2009 dell'Autorità di Bacino sia illegittimo, e che l'invalidità dello stesso riflowsca per derivazione sul provvedimento AIA finale.

a) In primo luogo tale parere è stato emesso senza che fosse stata inviata all'Autorità di Bacino la necessaria Relazione Tecnica idonea a dimostrare la indispensabilità e non delocalizzabilità dell'opera.

Infatti alla seduta del 5 agosto 2009 il Servizio SGR si era limitato ad affermare – in termini peraltro criticabili e illegittimi – la c.d. indispensabilità dell'opera. Quindi mancava la dichiarazione di "non delocalizzabilità" della discarica stessa.

b) Nemmeno alla successiva seduta del 25.11.2009 è stata affermata la "non delocalizzabilità" dell'opera. Risulta alquanto anomalo che ciononostante quello stesso giorno sia stato emesso il parere dell'Autorità di Bacino.

Peraltro questo parere fa riferimento proprio al verbale del 5.8.2009, come se tale dichiarazione fosse contenuta nello stesso. Ma la lettura del verbale smentisce questa tesi.

Si fa inoltre un criptico riferimento ad un sopralluogo avvenuto il 2.10.2009 e ad un verbale di tale incontro, come se in tale occasione fosse stata effettuata la dichiarazione di non delocalizzabilità dell'opera.

Ci si riserva di proporre motivi aggiunti non appena sarà possibile prendere visione di tale verbale.

c) La dichiarazione di "indispensabilità" (*"l'opera risulta indispensabile al fine di dotare non solo il territorio di competenza ACTIAM, bensì l'intero bacino relativo all'Ato di riferimento... di un'adeguata gestione integrata dei rifiuti... A tale fine si cita la DGR 1190/07 che ha inserito il sito nella programmazione regionale finalizzata ad affrontare e risolvere l'emergenza delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani"*) è assolutamente generica e non è tale da dimostrare la "indispensabilità" dell'opera.

Può dirsi indispensabile solo un'opera che sia assolutamente necessaria, e di cui non si possa fare a meno in nessun caso.

Come fa a ritenersi che una singola discarica sia indispensabile? Vi è forse un'emergenza rifiuti in atto nella Regione Abruzzo? Non esistono strade che consentano di portare rifiuti in altri luoghi? Nulla di tutto ciò.

Potrebbe forse dirsi che l'ACTIAM sta cercando di causare una situazione emergenziale (c.d. "emergenza indotta"), al fine di poter poi imporre qualsiasi progetto, anche se completamente irrazionale, come quello in oggetto; ma allo stato questo obiettivo ancora non è stato raggiunto.

L'affermazione di indispensabilità è assolutamente generica e non convincente: si tratta di una dichiarazione apodittica, non motivata e non dimostrata in modo adeguato!

d) La dichiarazione di "non delocalizzabilità", come detto, manca in radice nella fase precedente all'emissione del parere definitivo da parte dell'Autorità di Bacino (che è quindi illegittimo).

Successivamente, durante la seduta del 10 dicembre 2009, il Servizio SGR ha cercato di rimediare *ex post* a questa lacuna, e con

grandi giri di parole, privi di sostanziale significato, è tornato sull'argomento.

Ma se si legge il verbale di tale seduta (sopra richiamato), e lo stralcio riportato nel provvedimento A.I.A., ci accorgiamo che anche in questa occasione l'SGR ha dichiarato di non poter effettuare tale dichiarazione, e ha sostanzialmente rimesso all'ACIAM tale compito.

Dobbiamo prendere atto dei seguenti punti che concretano evidenti segni di violazione di legge e di un'istruttoria perplessa, lacunosa e superficiale che trasmoda in eccesso di potere:

- la dichiarazione è stata resa dall'ACIAM e non dal SGR, unico organo competente. E' chiaro che l'ACIAM si trova in conflitto di interessi e la sua dichiarazione non ha valore;

- la dichiarazione è stata effettuata del tutto tardivamente e inutilmente;

- la dichiarazione è assolutamente insufficiente, contraddittoria e lacunosa: l'ACIAM afferma in buona sostanza di aver interpellato i comuni propri soci e che solo tre comuni avrebbero dato la disponibilità per ospitare una discarica (dato che il Comune di Avezzano aveva indicato in un primo momento il sito di Valle Solegara e poi aveva ritirato la disponibilità del sito stesso). Di questi tre Comuni (Collclongo, Ortucchio, Gioia del Marsi) solo il sito di Valle del Fiori in Gioia sarebbe idoneo a ospitare una discarica di capienza superiore a 300.000 mc.

Ma si tratta evidentemente di una **motivazione insufficiente e contra legem.**

In primo luogo la indispensabilità è, e non può che essere, un **concetto tecnico e non politico.**

In secondo luogo, anche se la consultazione politica effettuata nei confronti dei Comuni avesse un qualche significato, nel caso di specie la stessa non è stata effettuata in modo sufficiente! Infatti l'art. 200 del Codice Ambiente ha istituito la gestione dei rifiuti sulla base di Ambiti territoriali Ottimali (c.d. A.T.O.).

- La legge regionale abruzzese n. 45/2007 ha istituito un unico ATO a livello provinciale. L'ACIAM invece comprende solo una

parte dei comuni della Marsica (nemmeno tutti; nella stessa Marsica operano anche altri gestori come la Segen). Quindi la verifica in sede politica ha coinvolto solo poche decine di comuni su oltre cento che fanno parte dell'ATO di riferimento!

Come fa a dirsi, anche su base politica, che la discarica di Gioia sia "non delocalizzabile"?

Come può dirsi che la discarica serve all'ambito marsicano, quando questo è solo un "sub-ambito", una porzione dell'ATO di riferimento provinciale?

Deduciamo in conclusione sia la violazione di legge, in quanto il parere definitivo dell'Autorità di Bacino è stato emesso *contra legem* (con conseguente invalidità della stessa A.I.A.), sia l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, Istruttoria perplessa, superficiale e lacunosa.

**III) VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 3 D.P.C.M. 27.12.1988:
MANCANZA DICHIARAZIONE GIURATA CHE ATTESTI
ESATTEZZA ALLEGAZIONI DI PROGETTO.**

1. La discarica in oggetto è sottoposta a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 59/2005 e di tutta la normativa di riferimento.

Orbene, il soggetto proponente ACIAM ha presentato domanda di pronuncia di compatibilità ambientale con lo studio di impatto ambientale redatto e articolato in diversi documenti e tavole progettuali.

Risulta però violato l'art. 2 comma 3 del D.P.C.M. 27.12.1988, il quale stabilisce "3. L'esattezza delle allegazioni è attestata da apposita dichiarazione giurata resa dai professionisti iscritti agli albi professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che firmano lo studio di impatto ambientale".

Infatti analizzando le allegazioni al S.I.A. emerge che le dichiarazioni giurate dei professionisti richieste dalla norma sono del tutto assenti!

Ciò implica illegittimità del provvedimento di V.L.A. nonché - per derivazione - del provvedimento AIA finale.

IV) VIOLAZIONE DI LEGGE: D.LGS. 36/2003, ART. 8, ALL. II, PAR. 5; L.R. 45/2007, D.G.R. ABRUZZO N. 226 DEL 18.5.2009 (CHE APPROVA LA DIRETTIVA REGIONALE E LE "LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DELLE DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI").

1. L'allegato 2 del D.Lgs. n.36/03 stabilisce le modalità di gestione e le procedure comuni di sorveglianza e controllo durante la fase operativa e post-operativa di una discarica, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente ed individuare le adeguate misure correttive.

La norma disciplina quindi gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure di chiusura di una discarica e individua gli adempimenti durante la fase post-operativa e per il ripristino ambientale del sito medesimo.

I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo, che rappresentano uno dei contenuti essenziali dell'autorizzazione e devono essere approvati dall'Autorità procedente, definiscono compiutamente le fasi di gestione operativa, di ripristino ambientale e di gestione post-operativa della discarica affinché:

- i rifiuti siano ammessi allo smaltimento in conformità ai criteri stabiliti per ciascuna categoria di discarica ;
- i processi di stabilizzazione all'interno della discarica avvengano regolarmente;
- i sistemi di protezione ambientale siano operativi ed efficaci;
- le condizioni di autorizzazione della discarica siano rispettate;
- il monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni sia condotto periodicamente con l'obiettivo di determinare l'andamento dei parametri significativi e di accertare l'eventuale superamento di soglie limite di accettabilità;

- il sito sia sottoposto ad interventi di ripristino ambientale.

Il punto 5.1 dell'allegato richiamato, rubricato "Acque sotterranee", prevede quale **Obiettivo del monitoraggio** quello di **rilevare tempestivamente eventuali situazioni di inquinamento delle falde causate dalla discarica**, al fine di adottare le necessarie misure correttive.

Ai sensi dell'art. 54 comma 1 lett. p) del d.lgs 152/06, si intende per falda acquifera "uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acqua sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee".

L'art. 8 del d.lgs. 36/2003 prevede la necessaria redazione di un Piano di Sorveglianza e controllo.

L'allegato 2 del medesimo testo normativo definisce lo stesso come un "documento unitario, comprendente le fasi di realizzazione, gestione e post-chiusura, relativo a tutti i fattori ambientali da controllare, i parametri ed i sistemi unificati di prelievamento, trasporto e misura dei campioni, le frequenze di misura ed i sistemi di restituzione dei dati."

Con riferimento specifico alla necessità di tutelare le falde, è stabilito che il Piano debba individuare **punti di monitoraggio rappresentativi e significativi**, anche in relazione all'estensione della discarica, in modo tale che siano presenti **almeno un pozzo a monte** (a distanza sufficiente dal sito per escludere influenze dirette) **e due a valle**, tenuto conto della direzione di falda.

Nei punti di monitoraggio individuati deve essere rilevato il livello di falda.

2. Tali adempimenti sono stati puntualmente regolamentati dalla Regione Abruzzo mediante l'adozione, con delibera DGR n.226 del 18.05.2006, delle linee guida redatte dall'ARTA. La Regione Abruzzo, infatti, con L.R. n.45/07 ha approvato le "norme per la gestione integrata dei rifiuti" ovvero il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che all'art. 4 attribuisce alla Regione Abruzzo le competenze di cui all'art.196 del D.Lgs. 152/07 e l'esercizio delle

funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione, anche mediante l'adozione di direttive, norme tecniche ed amministrative per la gestione dei rifiuti. Nell'esercizio di detta potestà, la Regione Abruzzo ha ritenuto di diversificare le modalità di monitoraggio degli Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, sulla base delle volumetrie autorizzate qualificando come impianti di grandi dimensioni quelli con volumetria superiore a 60.000 mc.

3. Le richiamate linee guida stabiliscono che **il Piano di Sorveglianza e Controllo** deve essere corredato almeno da un minimo di elaborati grafici tra i quali una Carta idrogeologica del sito nella quale vengano evidenziate: 1) la direzione e la profondità della falda; 2) la stratigrafia del suolo; 3) la tipologia dei piezometri con relative misure; 4) ubicazione di eventuali pozzi di emungimento idrico ed usi in atto di risorse idriche sotterranee. E' necessaria inoltre una planimetria della discarica, in scala adeguata, nella quale siano indicati: 1) i punti di monitoraggio delle matrici ambientali; 2) l'ubicazione dei piezometri per il controllo delle acque sotterranee con indicazione della quota (m) s.l.m. (omissis).

Inoltre, con particolare riguardo alle acque sotterranee, anche le linee guida ribadiscono che i punti di monitoraggio devono essere rappresentativi e significativi e **devono essere realizzati almeno un pozzo a monte del sito** (in senso idrogeologico, a distanza sufficiente dal sito per escludere influenze dirette, in modo da costituire il valore di riferimento delle acque sotterranee in ingresso all'area oggetto di indagine) **e due a valle** tenuto conto della direzione della falda da accertarsi mediante apposita relazione idrologica¹.

¹ L'allegato II al dlgs. 36/2003 stabilisce: "5.1 Acque sotterranee - Obiettivo del monitoraggio è quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di inquinamento delle acque sotterranee sicuramente riconducibili alla discarica, al fine di adottare le necessarie misure correttive".

Devono essere individuati punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, anche in relazione all'estensione della discarica, in modo tale che siano presenti almeno un pozzo a monte (a distanza sufficiente dal sito per escludere influenze dirette) e due a valle tenuto conto della direzione di falda.

Nei punti di monitoraggio individuati deve essere rilevata il livello di falda. E' opportuno installare una sonda per il rilevamento in continuo del livello della falda in caso di modesta soggiacenza della falda.

Adirittura le Linee guida precisano che per discariche le cui dimensioni superficiali siano superiori a 10.000 mq, come nel caso in esame, i piezometri debbano essere in numero superiore a 5 (cinque). Tali piezometri, che devono essere posizionati almeno 5 metri sotto la massima soggiacenza della falda locale, devono essere chiaramente identificabili e rintracciabili sul terreno, devono avere un tappo di chiusura avvitabile ed esser protetti da apposito chiusino, a sua volta chiuso da lucchetto; devono essere muniti di targhetta di riconoscimento. Infine, il materiale di riempimento da introdurre tra perforo e tubo piezometrico non deve essere quello ricavato dalla perforazione, ma ghiaietto calibrato di appropriata granulometria e soprattutto lavato e privo di impurità. (cfr. Linee guida ARTA art.4.1).

4. Nel progetto depositato per il rilascio A.I.A. vengono indicati come pozzetti spia, da utilizzare per la verifica di eventuali inquinamenti avvenuti, i pozzi del CAM e dell'ARSSA posti alla base del versante. A tal riguardo si sottolinea come questi pozzi siano posti a distanza dall'impianto non idonea a verificare tempestivamente l'eventuale inquinamento; inoltre, non risulta che il CAM o l'ARSSA abbiano concesso alcuna disponibilità all'uso dei propri pozzi per finalità di monitoraggio; e comunque, detti pozzi non hanno le caratteristiche necessarie a soddisfare quanto imposto dalle su citate linee guida ARTA.

In particolare può dirsi che il provvedimento AIA è del tutto illegittimo in quanto il progetto elaborato dall'ACIAM indica nell'allegato planimetrico - in violazione della normativa suindicata - due soli "pozzetti spia" (ossia pozzetti da utilizzare per il monitoraggio): trattasi in realtà di veri e propri pozzi per la captazione di acqua potabile e a uso irriguo di proprietà del CAM/ARSSA posti alla base del versante.

La violazione di legge è evidente:

a) manca totalmente il pozzetto "a monte" che il d.lgs. 36 e le linee guida dell'ARTA definiscono come necessario e indispensabile;

b) i pozzetti a valle che ACIAM si propone di utilizzare non hanno le caratteristiche tecniche delineate dalla normativa di riferimento e in particolare dalla linee guida dell'ARTA;

c) l'ACIAM non ha assolutamente la disponibilità o proprietà dei pozzi del CAM/ARSSA;

d) risulta del tutto assurdo pretendere di usare pozzi per la captazione di acqua potabile come pozzetti spia dell'inquinamento.

Infatti l'inquinamento verrebbe rilevato quando il danno è ormai fatto e compiuto in danno della falda. La natura dei pozzi CAM esclude poi sicuramente un loro possibile utilizzo come pozzetti spia, per i quali invece sarebbe idoneo e necessario realizzare una serie di perforazioni *ad hoc*, intorno all'impianto.

e) si sottolinea come i pozzi CAM/ARSSA siano posti a distanza dall'impianto non idonea a verificare tempestivamente l'eventuale inquinamento; infatti posta la distanza, superiore ai 600 metri, il potenziale inquinante in questo tratto, e stante anche la natura calcarea del terreno, potrebbe infiltrarsi in profondità o "prendere altre strade" senza che questo possa essere determinato in alcun modo.

f) infine mancano i pozzetti ("piezometri") nel numero minimo chiesto dalle Linee Guida regionali per Impianti della tipologia in esame.

5. In tale ottica vale la pena evidenziare che la stessa ACIAM SpA, negli elaborati progettuali prodotti in sede VIA ed AIA, riferisce dell'elevata permeabilità del sito in questione con conseguente rischio di inquinamento per la falda sottostante, espressamente ritenuta di rilevante pregio idrogeologico.

In effetti, posta la distanza dei pozzi dall'ubicazione dell'impianto, superiore ai 1000 mt, il potenziale inquinante in questo tratto è elevato, stante anche la natura calcarea del terreno che favorisce infiltrazioni in profondità; resta quindi esclusa l'adeguatezza dei pozzi del CAM e dell'ARSSA quali pozzetti spia con funzioni di monitoraggio. Non pare in alcun modo possibile soprassedere sulla necessità di realizzare una serie di perforazioni

ad hoc, intorno all'impianto, secondo le indicazioni formulate dall'ARTA.

Infine, la carenza del pozzo a monte è tanto più grave se si pensa che poche centinaia di metri dal detto sito esistono sia una Fonte, chiamata S. Nicola (presente anche sulle carte tematiche), sia alcune sorgive utilizzate per l'esercizio della zootecnica da agricoltori del luogo.

Molto grave e sintomatico è il fatto che ACIAM abbia dichiarato in modo *tranchant* che diverse fonti (sorgenti di versante) - compresa Fonte San Nicola - presenti nei pressi dell'impianto siano asciutte e quindi estinte. Questa asserzione non è veritiera come dimostrato dal loro utilizzo per l'abbeveramento del bestiame da parte degli allevatori che frequentano la zona; inoltre l'ACIAM ha portato alcune foto per dimostrare che la fonte sarebbe "secca". In realtà altre e più recenti foto dimostrano che la fonte e la sorgiva sono perfettamente attive e funzionanti. La fonte è stata forse secca solo in un certo periodo durante l'esecuzione di pochi e semplici lavori di manutenzione.

V) Eccesso di potere per istruttoria tecnica lacunosa e superficiale. Contraddittorietà e lacunosità della Relazione geologica e geotecnica prodotta da ACIAM. Assenza di una relazione geomorfica. Contraddittorietà degli studi prodotti in relazione al fenomeno del carsismo.

1. Le carenze riguardanti il sistema di piezometri e pozzetti (cfr. *supra*, § IV) si rivelano tanto più gravi se si considera che è **mancata assolutamente** negli studi ed elaborati tecnici una **determinazione effettiva del livello della falda di base e della sua profondità**, anche per individuarne la reale distanza rispetto al fondo del bacino di raccolta rifiuti: ci si limita a far riferimento a studi idrogeologici che non prendono in esame in dettaglio la zona oggetto dell'intervento, ma la zona del Fucino nel suo complesso. Si tratta di lavori datati e realizzati per scopi ben diversi da quelli oggetto del progetto.

Facendo riferimento a questi studi, la relazione, redatta dal dott. Manuel, **ipotizza** una falda di base a profondità superiori ai 250 m dal livello di base del bacino di raccolta rifiuti.

Evidenze di terreno portano però a ritenere che le falde idropotabili esistenti alla base del versante hanno una soggiacenza sicuramente inferiore ai 250 m anzidetti. Inoltre sono presenti, e nella relazione non se ne fa alcun cenno, falde minori, poste a diverse altezze, nel tratto compreso fra la statale marsicana e il sito ove si progetta di realizzare l'impianto di smaltimento.

2. Infine, nella documentazione progettuale non sono state prodotte le integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizio dai tecnici dell'ARTA riguardo alla **determinazione quantitativa (e non solo qualitativa) della permeabilità dei litotipi** presenti.

La società proponente individua solo una impermeabilità per i depositi residuali di terre rosse posti al di sopra della formazione ca carea nella porzione più depressa del lotto di terreno interessato. Su questa **supposta impermeabilità** si basa la realizzabilità dell'impianto. Ma sul progetto viene evidenziato come il letto del bacino di raccolta rifiuti arriverà a - 6 m / -10 m dal piano campagna, mentre lo spessore delle terre rosse, supposte impermeabili in via meramente qualitativa, è definito in 3 m. Quindi **l'approfondimento progettuale previsto oltrepasserà lo spessore delle Terre Rosse** che, nel progetto, vengono indicate come utilissimo "tappo" impermeabile per le eventuali perdite dal corpo discarica.

3. Altro aspetto che rende lacunosa e insufficiente l'istruttoria tecnica concerne la totale assenza di una Relazione Geomorfologica che analizzi in modo particolareggiato, **tutte le forme, i fenomeni e i processi geomorfologici, in atto, quiescenti o progressi, della zona; con particolare riferimento ai fenomeni di carsismo sia a livello macroscopico che microscopico** e sia a livello epigeo che ipogeo.

Eppure questa Relazione era stata chiesta espressamente dai Tecnici dell'ARTA in sede di Conferenza di Servizi.

Questa carenza porta ad affermare nella relazione progettuale, forzando evidentemente la realtà dei fatti, che nell'area non esisterebbe carsismo "attivo".

Ma tale affermazione non sembra supportata da analisi approfondite, e in ogni caso il Piano Provinciale dei Rifiuti indica il "carsismo" come "fattore escludente" al fine della localizzazione della discarica, senza distinguere tra fenomeni di carsismo attivo e carsismo non attivo.

Inoltre anche in caso di carsismo non attivo possono esservi fessurazioni, inghiottitoi e cavità in grado di trasportare agenti inquinanti in modo rapido e di portare ad un immediato inquinamento della falda e delle acque sotterranee.

La stessa relazione integrativa inviata dall'ACIAM SpA all'Autorità di Bacino nel giugno 2009 non chiarisce questi aspetti, come precisato dalla stessa Autorità di Bacino nella nota del 25 novembre 2009 prot. 8706 inviata al SGR Regione Abruzzo.

4. Nell'intero progetto si ripone evidente fiducia nei sistemi di contenimento e impermeabilizzazione del percolato attraverso teli geotessili di provata efficacia; è da sottolineare però come nessun telo di questo tipo possa garantire o sia garantito in caso di eventi sismici, anche di lieve entità; questi movimenti potrebbero provocare infatti, agendo specialmente di taglio, lacerazioni e danneggiamenti del telo che vanificherebbero la sua azione contenitrice liberando la strada al percolato per infiltrarsi nel terreno.

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito annullare i provvedimenti impugnati per le ragioni esposte in narrativa.

Si fa espressa riserva di presentare motivi aggiunti nei termini

e modi di legge, non appena conosciuti gli ulteriori atti e documenti, nonché di presentare istanza cautelare all'esito delle procedure ad evidenza pubblica avviate dalla Società ACIAM per l'appalto dei lavori di realizzazione della discarica.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Con il ricorso saranno depositati anche i documenti sopraindicati.

Si fa istanza istruttoria affinché venga ordinato alle Amministrazioni di produrre tutta la documentazione rilevante. Si fa inoltre istanza per la ispezione dei luoghi e per l'esperimento di apposita C.T.U.

Ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e succ. modif., si dichiara che la causa è esente da contributo unificato, in quanto proposta da Associazione di protezione ambientale.

Avezzano-L'Aquila, li 22.6.2010

Avv. Herbert Simone



Avv. Maurizio Di Nicola




RELAZIONE DI NOTIFICA

1) Io sottoscritto Avvocato Herbert Simone in base alla Legge 53/1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano rilasciata il 19 maggio 2008, prot. n. 30/08, previa iscrizione al n. 38 del mio registro cronologico, ho notificato, per conto dei ricorrenti WWF Italia ONG-Onlus e Dott. Franco Massimo Botticchio, copia conforme del suesposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR Abruzzo - L'Aquila alla Regione Abruzzo, in persona del Presidente *pro-tempore* della Giunta Regionale, mediante spedizione di copia conforme dell'atto sottoscritto come in originale, alla sua sede in 67100 L'Aquila, Palazzo Centi, Piazza Santa Giusta, a mezzo del servizio postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento n. 76344507656-8 dall'Ufficio Postale di Avezzano 2, via Marconi snc, in data corrispondente a quella del timbro postale, ossia 22 giugno 2010

Avezzano, 22 giugno 2010

Avv. Herbert Simone



2) Io sottoscritto Avvocato Herbert Simone in base alla Legge 53/1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano rilasciata il 19 maggio 2008, prot. n. 30/08, previa iscrizione al

n. 39 del mio registro cronologico, ho notificato, per conto **dei ricorrenti** **WWF Italia ONG-Onlus e Dott. Franco Massimo Botticchio**, copia conforme del suesteso ricorso giurisdizionale avanti il TAR Abruzzo - L'Aquila **alla Regione Abruzzo**, in persona del Presidente *pro-tempore* della Giunta Regionale rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, effettivamente domiciliata *ex lege* in 67010 Coppito (AQ) Via Fiamme Gialle snc presso la sede della Scuola Allievi Sovrintendenti e Ispettori della Guardia di Finanza mediante spedizione di copia conforme dell'atto sottoscritta come in originale, a mezzo del servizio postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento n. 76344507504-3 dall'Ufficio Postale di Avezzano 2, via Marconi snc, in data corrispondente a quella del timbro postale, ossia 22 giugno 2010

Avezzano, 22 giugno 2010

Avv. Herbert Simone

3) Io sottoscritto Avvocato Herbert Simone in base alla Legge 53/1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano rilasciata il 19 maggio 2008, prot. n. 30/08, previa iscrizione al n. 40 del mio registro cronologico, ho notificato, per conto **dei ricorrenti** **WWF Italia ONG-Onlus e Dott. Franco Massimo Botticchio**, copia conforme del suesteso ricorso giurisdizionale avanti il TAR Abruzzo - L'Aquila **alla A.C.I.A.M. S.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* mediante spedizione di copia conforme dell'atto sottoscritta come in originale, alla sua sede in 67051 Avezzano (AQ) Via Edison n. 27, a mezzo del servizio postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento n. 76344507654-6 dall'Ufficio Postale di Avezzano 2, via Marconi snc, in data corrispondente a quella del timbro postale, ossia 22 giugno 2010

Avezzano, 22 giugno 2010


Avv. Herbert Simone

4) Io sottoscritto Avvocato Herbert Simone in base alla Legge 53/1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano rilasciata il 19 maggio 2008, prot. n. 30/08, previa iscrizione al n. 41 del mio registro cronologico, ho notificato, per conto **dei ricorrenti** **WWF Italia ONG-Onlus e Dott. Franco Massimo Botticchio**, copia conforme del suesteso ricorso giurisdizionale avanti il TAR Abruzzo - L'Aquila **all'Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* mediante spedizione di copia conforme dell'atto sottoscritta come in originale, alla sua sede in 81100

Caserta Viale Lincoln Fabbricato A4 (ex Area Saint Gobain), a mezzo del servizio postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento n. 76344507652-3 dall'Ufficio Postale di Avezzano 2, via Marconi snc, in data corrispondente a quella del timbro postale, ossia 22 giugno 2010

Avezzano, 22 giugno 2010


Avv. Herbert Simone



5) Io sottoscritto Avvocato Herbert Simone in base alla Legge 53/1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano rilasciata il 19 maggio 2008, prot. n. 30/08, previa iscrizione al n. 42 del mio registro cronologico, ho notificato, per conto **dei ricorrenti WWF Italia ONG-Onlus e Dott. Franco Massimo Botticchio**, copia conforme del suesposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR Abruzzo - L'Aquila **al Comune di Gioia dei Marsi (AQ)**, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro-tempore* mediante spedizione di copia conforme dell'atto sottoscritto come in originale, alla sua sede in 67055 Gioia dei Marsi (AQ) Piazza Savoia n. 1, a mezzo del servizio postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento n. 76344507650-1 dall'Ufficio Postale di Avezzano 2, via Marconi snc, in data corrispondente a quella del timbro postale, ossia 22 giugno 2010

Avezzano, 22 giugno 2010

Avv. Herbert Simone



5) Io sottoscritto Avvocato Herbert Simone in base alla Legge 53/1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano rilasciata il 19 maggio 2008, prot. n. 30/08, previa iscrizione al n. 43 del mio registro cronologico, ho notificato, per conto **dei ricorrenti WWF Italia ONG-Onlus e Dott. Franco Massimo Botticchio**, copia conforme del suesposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR Abruzzo - L'Aquila **all'A.R.T.A. Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente** in persona del legale rappresentante *pro-tempore* mediante spedizione di copia conforme dell'atto sottoscritto come in originale, alla sua sede in 65100 Pescara Via G. Marconi 178, a mezzo del servizio postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento n. 76344509112-3 dall'Ufficio Postale di Avezzano 2, via Marconi snc, in data corrispondente a quella del timbro postale, ossia 22 giugno 2010

Avezzano, 22 giugno 2010

Avv. Herbert Simone

